

(n. 828)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(LOMBARDO)

su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica

(CHINNICI)

il 12 dicembre 2011

Misure in materia di personale della Regione e di contenimento di spesa

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.

Norme di contenimento della spesa

1. Al fine di rispettare i limiti imposti dagli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, e per consentire progressivamente la stabilizzazione del personale precario comunque entro il 31 dicembre 2012, anche attraverso il ricambio generazionale del personale in servizio, il presente piano triennale del personale 2012/2014 include il processo di stabilizzazione del personale precario della Regione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.

2. La Regione provvede ad attivare le procedure selettive esclusivamente con le procedure speciali previste dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Per il triennio 2015/2017 la dotazione organica prevista dall'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche viene diminuita annualmente del 50 per cento del personale a qualunque titolo cessato nel corso dell'anno precedente.

4. Al fine di contenere la spesa del personale della Regione e degli enti locali attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzazione del personale a tempo indeterminato della Regione con qualifica dirigenziale, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a comandare o distaccare presso gli

enti locali per un biennio proprio personale dirigente con oneri per il trattamento economico fondamentale a carico della Regione attraverso procedure e criteri stabiliti dalla Regione di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria e l'ANCI e l'UPI, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza. Le procedure prevedono al termine del biennio le modalità per l'attivazione di processi di mobilità volontaria del personale regionale in comando e/o utilizzato presso i predetti enti che costituiscono presupposto per la concessione dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2015 trova applicazione l'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

6. Il personale di ruolo e non di ruolo della Regione può essere utilizzato in ogni ramo d'amministrazione indipendentemente dalle finalità per le quali è stato in origine assunto.

7. Per il triennio 2012/2014 il costo del trattamento economico complessivo fondamentale dei dipendenti della Regione anche di qualifica dirigenziale non può superare, in ogni caso, il costo del trattamento complessivo dell'anno 2011 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da CCRL non soggetti al blocco e ai relativi arretrati, e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2014, il trattamento economico complessivo spettante al titolare di incarico dirigenziale, anche di livello generale, non può essere stabilito in misura superiore a quello indicato nel contratto stipulato dal precedente titolare della postazione ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare. Sono fatti salvi gli effetti dei rinnovi dei contratti collettivi scaduti per i bienni 2006-2007 e 2008-2009.

9. A decorrere dal 1 gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 il fondo destinato al pagamento del trattamento accessorio destinato al personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2003, nonché per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è stabilito in 5.500 migliaia di euro annui.

10. A decorrere dal 1 gennaio 2012 le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità comunque denominate spettanti al personale regionale di ruolo, assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con qualifica dirigenziale, afferenti incarichi aggiuntivi, a qualsiasi titolo conferiti, in forza di specifiche norme, delibere o qualsiasi atto amministrativo, in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti in rappresentanza dall'amministrazione o su designazione della stessa sono corrisposte direttamente al personale regionale incaricato, nella misura del 50 per

cento. La differenza è versata in entrata del bilancio della Regione entro l'esercizio finanziario di riferimento.

11. I rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto e della dirigenza della Regione e degli enti che ne applicano i contratti sono rinviati al 2014 e non si dà luogo a possibilità di recupero per il quadriennio precedente.

12. All'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola 'determinati,' aggiungere le parole 'e comunque non oltre la scadenza del mandato,'; la parola 'tre' è sostituita con la parola 'due'; le parole 'la cui misura non può superare il trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità' sono sostituite con le parole 'nei limiti degli stanziamenti di bilancio'.

Art. 2.

Piano triennale del personale della Regione

1. La Regione in ragione delle gravi emergenze legate all'ambiente e al territorio che comporta la necessità di un rafforzamento delle attività di prevenzione da un lato e di pronto intervento dall'altro anche sotto il versante della protezione civile, per la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico nonché per le emergenze legate al governo della gestione del delicato settore delle acque e dei rifiuti e delle risorse umane necessarie per gli uffici di ragioneria, di difesa e consulenza legale adotta il piano triennale dei fabbisogni del personale, per categorie e nelle posizioni iniziali, della Regione per il triennio 2012/2014 secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 65, nei limiti della dotazione organica di cui all'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nonché nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Autorizzazione alle procedure selettive e alle assunzioni

1. Il Dipartimento della funzione pubblica e del personale è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento del personale sulla base della programmazione triennale adottato ai sensi dell'articolo 2 e in esecuzione del decreto di autorizzazione del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta congiunta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con l'Assessore regionale per l'economia che contiene il numero dei posti totale da ammettere a procedure pubbliche di selezione, le riserve previste dalle disposizioni speciali di cui all'articolo 1, comma 2, e una riserva del 10 per cento in favore del personale interno. Il bando relativo all'autorizzazione di cui al presente articolo prevede l'attivazione dei processi di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 per il 20 per cento del totale dei posti da coprire e, per le speciali finalità delle procedure di reclutamento della presente legge, non lo precedono.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta congiunta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con l'Assessore regionale per l'economia, il Dipartimento della

funzione pubblica e del personale viene autorizzato annualmente ad effettuare assunzioni nei limiti delle unità contenute nel piano triennale di cui all'articolo 2.

3. Le graduatorie di cui al piano triennale di cui all'articolo 2 esauriscono la loro validità il 31 dicembre 2014. E' fatta salva la diversa durata prevista da speciali disposizioni di legge per particolari categorie di riservisti.

4. Le disposizioni temporali di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2011, n. 11, trovano applicazione per le procedure di reclutamento di cui alla presente legge e i criteri e gli elementi di valutazione dei titoli sono individuati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. Quelle previste dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano alle assunzioni del piano triennale di cui alla presente legge autorizzate secondo le procedure di cui al presente articolo.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per finalità di cui agli articoli precedenti è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nel bilancio della Regione un apposito fondo destinato a far fronte alle spese per le nuove assunzioni con una dotazione finanziaria valutata in 2.354 migliaia di euro per l'anno 2012, in 48.939 migliaia di euro per l'anno 2013 ed in 50.716 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede:

a) per l'anno 2012 mediante riduzione, per l'importo di 2.354 migliaia di euro, della disponibilità dell'U.P.B. 7.2.1.1.1 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011/2013;

b) per l'anno 2013 mediante riduzione, per l'importo di 34.706 migliaia di euro, delle disponibilità dell'U.P.B. 7.2.1.1.1 e, per l'importo di 14.233 migliaia di euro, delle disponibilità dell'U.P.B. 6.4.1.3.1 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011/2013.

3. A decorrere dall'anno 2014 i maggiori oneri, valutati in 50.716 migliaia di euro annui, trovano riscontro nella minore spesa annua, a carico del bilancio della Regione, per trattamento economico fondamentale e per il trattamento pensionistico e per la parte residua, stimata per l'anno 2014 in 10.820 migliaia di euro, nella minore spesa a carico del fondo di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni per le finalità dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Ragioniere generale è autorizzato, in relazione alla definizione delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 2 e 3 di personale già titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 5, a provvedere alle variazioni di bilancio fra i pertinenti capitoli di spesa.

Art. 5.
Proroga di contratti

1. Nelle more della definizione delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 2 e 3 e al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2012, del personale titolare di contratti autorizzati ai sensi delle norme di seguito indicate, già prorogati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24:

a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

f) articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 31.114 migliaia di euro, di cui:

a) 1.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);

b) 16.012 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);

c) 8.400 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);

d) 3.500 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e);

e) 1.733 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);

f) 369 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).

3. Gli oneri discendenti dal comma 2, quantificati in complessivi 31.114 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2012, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, mediante le riduzioni di spesa di cui all'allegata tabella 'A'.

4. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, ed all'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 dicembre 2012. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa di 12.852 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013 U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704.

5. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per sopperire alle esigenze straordinarie inerenti ai compiti istituzionali, i consorzi di bonifica sono autorizzati a continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del personale con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa di 1.424 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704.

Art. 6.

Disposizioni in materia di personale ERSU

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, è soppressa.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, sono sostituiti dal seguente:

‘1. L'incarico del direttore dell'ERSU è conferito, nell'ambito del personale dell'Amministrazione regionale con qualifica dirigenziale, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale secondo i criteri e le modalità definiti dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per i dirigenti di struttura intermedia.’

3. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, le parole da ‘Allo stesso’ a ‘struttura’ sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, le parole da ‘qualora’ a ‘questi’ sono sostituite dalle seguenti parole ‘Il soggetto incaricato a norma del comma l’.

Art. 7.
Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

TABELLA 'A'

U.P.B.	Denominazione	Riduzione
1.1.1.5.2	BENI E SERVIZI	-1.000
1.1.5.3.99	INTERVENTI DIVERSI	-250
1.1.2.3.99	INTERVENTI DIVERSI	-2.400
1.1.2.3.3	INTERVENTI IN FAVORE DI ENTI E DI ALTRI ORGANISMI	-240
7.1.2.5.1	PERSONALE	-480
1.1.6.5.2	BENI E SERVIZI	-120
10.1.3.3.2	VALORIZZAZIONE E TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI	-500
10.1.3.3.99	INTERVENTI DIVERSI	-1.100
6.1.2.3.1	PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE	-1.650
4.1.2.5.9	INFORMATICA DI SERVIZI	-3.000
5.1.23.99	INTERVENTI DIVERSI	-5.000
6.1.3.3.1	EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE	-237
9.1.2.3.5	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	-1.200
9.2.1.3.2	FORMAZIONE DEL PERSONALE, SPERIMENTAZIONE ED ALTRE ATTIVITA'	-5.000
4.2.1.5.2	FONDI SPECIALI	-7.940
12.1.2.3.2	DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	-1.000
	TOTALE	-31.117